

PROPOSTA DI LEGGE DEL PD SULL'UNIVERSITA'

BOZZA

22 MAGGIO 2009

INTERVENTI PER IL RILANCIO E LA RIORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITA'

TITOLO I

FINANZIAMENTO E PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITA'

Articolo 1

(Fondo di finanziamento ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20%, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento, e, per la restante quota dell'80%, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione Europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.
2. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1.
3. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte in fondo le seguenti parole: "con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537."
4. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
5. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 10% negli anni 2010 e 2011, al 15% negli anni 2012 e 2013 e al 20% per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
6. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 5% negli anni 2010 e 2011, al 7,5% negli anni 2012 e 2013 e al 10% per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriale annuale, in misura non superiore al 50% dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università

interessata, la Regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a seicento milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2 (Patrimonio)

1. L'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

2. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle università statali o non statali legalmente riconosciute sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante.

Articolo 3 (Progetti di ricerca di interesse nazionale)

1. Una quota non inferiore al 50% dell'ammontare annuo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al programma di finanziamento delle ricerche di interesse nazionale liberamente proposte in tutte le discipline dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, di cui al comma 872 del medesimo articolo.

2. La valutazione scientifica e la congruità economica dei progetti di ricerca presentati è effettuata da appositi comitati di esperti con la metodologia della valutazione tra pari affidata a revisori indipendenti cui è garantito l'anonimato del giudizio espresso. Ciascun comitato è nominato dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e valuta i progetti afferenti ad ambiti disciplinari predeterminati sulla base delle esperienze europee. I componenti di ciascun comitato sono ricercatori attivi e di alto livello internazionale comprovato da indicatori bibliometrici significativi per ciascun ambito disciplinare. Almeno metà di loro devono far parte di università o centri di ricerca non italiani.

TITOLO II AUTONOMIA STATUTARIA E GOVERNO DEGLI ATENEI

Articolo 4 (Statuti e codici etici degli atenei)

1. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione, in attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, gli articoli del presente titolo stabiliscono i termini e i limiti dell'autonomia statutaria delle università statali per quanto riguarda il governo dell'ateneo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può autorizzare deroghe esclusivamente per gli statuti delle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale quando la richiesta di deroga sia motivata sulla base della specificità delle loro missioni, ovvero per gli statuti delle università aventi in servizio più di duemila professori quando la richiesta di deroga sia motivata sulla base di specifici problemi legati alle grandi dimensioni dell'ateneo.

2. Le università statali adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Decorso il termine previsto, l'università è inderogabilmente esclusa dalla ripartizione delle quote del fondo di finanziamento ordinario di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 finché non abbia provveduto all'adeguamento.

3. Allo statuto è allegato e ne costituisce parte integrante un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità, stabilisce le relative sanzioni interne, individua l'organo indipendente garante dell'applicazione delle norme del codice. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuali. Il codice etico non è sottoposto ai controlli ministeriali di legittimità e di merito.

4. E' abrogato l'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 5 (Organi degli atenei)

1. Gli organi di governo di un'università statale sono il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Sono organi dell'ateneo il consiglio degli studenti, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione e gli organi direttivi e collegiali delle strutture interne.

2. Il rettore ha la responsabilità politica e la rappresentanza legale e accademica dell'università, vigila su tutte le sue attività, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione stabiliti dallo statuto, svolge funzioni di iniziativa e di coordinamento delle scelte strategiche, presenta ogni anno una relazione sugli obiettivi dell'ateneo in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e una relazione sui risultati conseguiti in occasione dell'approvazione del conto consuntivo. E' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il rettore è individuato mediante elezione. La procedura elettorale, gli elettorati attivo e passivo, la durata e la rinnovabilità dei mandati, le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità sono stabiliti dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti principi:

- a) la procedura elettorale, di tipo diretto o indiretto, prevede comunque, almeno in una fase, la partecipazione di tutti i professori e ricercatori di ruolo, comprese le categorie equiparate, e, per rappresentanza o per voto ponderato in quota non superiore al 25% del totale dei voti esprimibili, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo;

- b) l'elettorato passivo è ristretto a professori di ruolo di prima fascia che abbiano presentato ufficialmente la loro candidatura all'inizio della procedura elettorale, nelle forme e alle condizioni stabilite dallo statuto;
- c) la carica di rettore non può essere ricoperta per più di otto anni consecutivi.

4. Il senato accademico elabora e approva i piani strategici delle attività e gli indirizzi culturali, didattici e di ricerca dell'ateneo, delibera lo statuto e tutti i regolamenti di ateneo garantendo la libertà didattica e di ricerca dei docenti e i diritti degli studenti, ha funzioni di auto-valutazione e di controllo della qualità dei risultati delle attività dell'ateneo, che esercita sulla base delle analisi del nucleo di valutazione, esprime parere sulla relazione del rettore di accompagnamento al conto consuntivo. Nel caso in cui la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti esprima parere contrario alla relazione, il rettore decade e si procede a nuove elezioni.

5. La composizione del senato accademico, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti principi:

- a) I componenti del senato accademico sono individuati per elezione diretta all'interno dell'ateneo con collegi elettorali che assicurino un'equilibrata rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari; ne fanno comunque parte il rettore e il presidente del consiglio degli studenti;
- b) Il senato accademico è presieduto dal rettore, ovvero può essere prevista l'elezione di un presidente all'interno dell'organo;
- c) almeno il quindici per cento dei componenti è costituito da studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, anche raggruppati in più collegi elettorali;
- d) è prevista la presenza di rappresentanti elettivi dei titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il consiglio di amministrazione assume tutte le decisioni riguardanti l'ateneo nel suo complesso, ad eccezione di quelle di competenza di altri organi di governo o delle strutture interne dell'ateneo, nei limiti delle compatibilità finanziarie, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, in attuazione dei piani strategici e degli indirizzi culturali definiti dal senato accademico. In particolare approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e tutti i provvedimenti che riguardano la realizzazione di infrastrutture, l'organico e il reclutamento del personale, l'attivazione dei corsi di studio e l'allocazione di risorse alle strutture interne.

7. Il mandato del consiglio di amministrazione coincide con quello del rettore. Le condizioni di rinnovabilità del mandato, nonché di incompatibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo. La composizione del consiglio di amministrazione è stabilita dallo statuto sulla base dei seguenti criteri:

- a) Il consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore ed è composto dal direttore generale e da un numero massimo di ulteriori dieci persone designate dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio degli studenti;
- b) Il rettore e il senato accademico designano ciascuno un pari numero di componenti;
- c) almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione è formato da persone esterne al sistema universitario ma dotate di specifiche competenze sui temi universitari;
- d) almeno un componente è designato dal consiglio degli studenti.

Lo statuto determina anche le modalità che assicurino trasparenza ed evidenza pubblica alla procedura delle designazioni.

8. Tranne che per il rettore, la posizione di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con qualunque altra carica accademica, ivi compresa quella di componente del senato accademico. Non possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che svolgono funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la

valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

9. I poteri e la composizione del consiglio degli studenti, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti principi:

- a) è garantita la rappresentanza degli studenti iscritti a ciascuna delle tipologie dei corsi di studio: corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;
- b) al consiglio degli studenti è garantito l'esercizio di funzioni di valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti, sia con iniziative autonome che con indicazioni nei confronti del senato accademico e del nucleo di valutazione;
- c) l'assegnazione dei fondi del bilancio di ateneo destinati alle iniziative culturali, politiche e sociali promosse e gestite da associazioni studentesche è deliberata su proposta vincolante del consiglio degli studenti.

10. Il direttore generale ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione complessiva dei servizi tecnico-amministrativi dell'ateneo e del relativo personale. E' designato, a seguito di selezione per bando pubblico, dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

11. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi, tra cui il presidente, e un membro supplente sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

12. Il nucleo di valutazione è composto dal presidente, da un numero di membri compreso tra tre e sette, tutti esperti nel campo della valutazione, designati dal senato accademico, e da un rappresentante del consiglio degli studenti. Il presidente è scelto tra i professori o ricercatori dell'ateneo, gli altri componenti designati dal senato sono scelti all'esterno dell'ateneo. Al nucleo di valutazione si applicano le norme di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

13. Nel caso di gravi violazioni delle norme relative alla gestione di un'università da parte dei suoi organi di governo, accertate da un'apposita commissione ministeriale formata da esperti esterni all'ateneo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un commissario straordinario che sostituisce temporaneamente il rettore e il consiglio di amministrazione con il compito di salvaguardare il corretto funzionamento dell'ateneo e di dar corso alla procedura elettorale di un nuovo rettore secondo quanto previsto dallo statuto.

14. Nessuna carica accademica può essere ricoperta per più di otto anni consecutivi.

Articolo 6 (Strutture interne degli atenei)

1. Per le attività istituzionali della didattica e della ricerca l'università si articola in un unico livello di strutture interne in cui i professori e ricercatori si incardinano per libera aggregazione, in base ad affinità disciplinari, tematiche o professionali, e contribuiscono nei relativi organi collegiali ai processi decisionali per le questioni relative alla didattica e alla ricerca di propria competenza. L'ordinamento delle strutture interne, le loro denominazioni, anche differenti per i diversi ambiti scientifici, il livello di autonomia, le dimensioni minime sono stabiliti dallo statuto. Le strutture interne dell'area medica sono istituite in modo da permettere il coordinamento con i dipartimenti assistenziali integrati delle aziende ospedaliere universitarie di riferimento.

2. I corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca sono gestiti, anche in forma aggregata, da organi collegiali costituiti da professori e ricercatori che assumono la responsabilità didattica e organizzativa del corso di studio, nonché da rappresentanti degli studenti. Nessun professore o ricercatore può assumere la responsabilità di più di uno dei corsi di studio della medesima tipologia. La gestione amministrativa di ciascun corso di studio è comunque affidata ad una delle strutture interne di cui al comma 1. L'ordinamento dei corsi di studio e le condizioni minime per la loro attivazione sono stabiliti dallo statuto dell'ateneo nel rispetto delle relative norme ministeriali.

3. Gli statuti delle università garantiscono opportuni organi e forme di raccordo con le istituzioni pubbliche e private rappresentative del territorio di riferimento e stabiliscono termini e limiti della loro partecipazione alle decisioni strategiche dell'ateneo. Con apposita legge regionale sono stabilite le forme di raccordo tra la Regione e le università, nonché le forme dei possibili interventi regionali di sostegno e coordinamento delle attività degli atenei.

TITOLO III

STATO GIURIDICO DEI PROFESSORI E SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Articolo 7

(Terza fascia dei professori universitari)

1. E' istituita la terza fascia dei professori universitari e vi sono inquadrati di diritto i ricercatori universitari confermati che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari nei corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, anche in altro ateneo, per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo decennio. I ricercatori universitari non confermati o per i quali non sussista tale requisito sono inquadrati nella terza fascia dei professori universitari a domanda, previo giudizio favorevole del senato accademico dell'università di appartenenza sulla loro attività scientifica e didattica. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento.

2. I ricercatori che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari in ateneo diverso da quello di appartenenza possono richiedere di essere inquadrati come professori universitari di terza fascia presso l'ateneo dove hanno svolto l'insegnamento. Per l'accoglimento dell'istanza sono richieste le deliberazioni favorevoli del senato accademico e del consiglio di amministrazione di tale ateneo.

3. Nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori universitari di terza fascia sono i medesimi di quelli dei ricercatori universitari, col totale riconoscimento dell'anzianità maturata.

4. Ai professori universitari di terza fascia si riconosce il titolo di professori aggregati e si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

5. Per la maturazione del triennio di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Articolo 8

(Settori scientifico-disciplinari)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentito il Consiglio Universitario Nazionale e sulla base delle migliori pratiche internazionali, ridetermina i settori scientifico-disciplinari comunque in numero non superiore a cento, garantendo un adeguato numero di professori in servizio in ciascun settore.

Articolo 9
(Reclutamento e promozione dei professori universitari)

1. Il reclutamento di un professore universitario di prima, seconda o terza fascia da parte di un'università avviene con procedure stabilite in un apposito regolamento di ateneo, nel rispetto delle norme generali stabilite dal presente articolo. Il regolamento è emanato dal rettore previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il reclutamento è svolto mediante selezione pubblica internazionale per titoli scientifici, il cui avviso contiene l'indicazione dell'università, della fascia e del settore scientifico-disciplinare. Possono essere aggiunti dettagli riguardanti i compiti didattici e i campi di ricerca di interesse dell'ateneo.
3. Possono partecipare alla selezione esclusivamente coloro che non siano in servizio presso l'università che ha emanato il bando e siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 10, per la fascia e il settore corrispondenti. Si prescinde dal requisito dell'abilitazione per i candidati di nazionalità straniera non residenti in Italia, nonché per i professori universitari già in servizio nella medesima fascia in altre università italiane.
4. A decorrere dal primo gennaio 2016, limitatamente alle selezioni per il reclutamento di professori di terza fascia presso un'università, i candidati devono altresì aver conseguito il dottorato di ricerca presso un'altra università, ovvero devono essere stati titolari per almeno tre anni presso un'altra università di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o presso università o enti di ricerca non italiani o internazionali di borse di studio post-dottorali o di altre forme di attività di ricerca retribuita equivalenti agli assegni di ricerca.
5. La valutazione comparativa dei candidati è affidata ad una commissione nominata dal senato accademico. La valutazione è effettuata sulla base dei curricula e dei titoli scientifici presentati dai candidati, nonché sulla base di giudizi, anche comparativi, richiesti ad esperti italiani e stranieri di riconosciuta fama internazionale, esterni all'ateneo interessato. La commissione richiede ai candidati inseriti in una lista ristretta, formulata dopo l'esame di curricula e titoli, di tenere un seminario pubblico sulle proprie ricerche. La valutazione si conclude con una graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei, con esclusione di ogni ex-aequo.
6. Il consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e le strutture interne interessate, delibera il reclutamento sulla base della graduatoria di merito e di un'eventuale intervista con i candidati.
7. Sono abrogate le norme riguardanti i trasferimenti di professori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
8. La promozione alla fascia immediatamente superiore di un professore universitario di seconda o di terza fascia in servizio presso un ateneo avviene con procedure stabilite nel medesimo regolamento di ateneo di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) la selezione degli aspiranti alla promozione, per la fascia e il settore scientifico-disciplinare determinati, ha evidenza pubblica nell'ambito dell'ateneo;
 - b) possono partecipare alla selezione esclusivamente i professori in servizio presso l'ateneo interessato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 10 per la fascia e il settore interessati;
 - c) la valutazione dei titoli scientifici e didattici dei candidati è effettuata da una commissione, nominata dal senato accademico, che si avvarrà di giudizi forniti da esperti italiani e stranieri esterni all'ateneo interessato;

d) la promozione è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e le strutture interne interessate.

9. Ciascun ateneo può procedere in un anno solare ad un numero complessivo di procedure di promozione di cui al comma 8 non superiore al doppio del numero dei reclutamenti effettuati ai sensi del comma 2 nell'anno solare precedente.

Articolo 10

(Abilitazione scientifica nazionale)

1. Per ciascuna fascia di professori e ciascun settore scientifico-disciplinare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina ogni tre anni una commissione scientifica incaricata di valutare i curricula e i titoli scientifici dei candidati che hanno presentato domanda per conseguire l'abilitazione scientifica alla partecipazione alle procedure di reclutamento e di promozione di cui all'articolo 9.

2. La commissione scientifica è formata da cinque professori di prima fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare interessato e facenti parte di una lista compilata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e formata dai professori attivi nella ricerca che lo richiedano documentando le loro pubblicazioni scientifiche nell'ultimo quinquennio. Tre componenti della commissione sono eletti da tutti i professori universitari del settore e due sorteggiati all'interno della lista. Nessuno può far parte, nell'arco temporale di due trienni consecutivi, di due o più commissioni scientifiche, anche se di diversa fascia o settore.

3. Per presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla terza fascia dei professori universitari è obbligatorio essere in possesso del dottorato di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea specialistica/magistrale, ovvero dopo la laurea dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;
- c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di ricerca;
- d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani;
- e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.

4. La commissione scientifica, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi determinati all'inizio del triennio che tengano anche conto delle indicazioni fornite da società scientifiche nazionali e internazionali, valuta ciascuna domanda nell'ordine di presentazione e stabilisce se, in base al curriculum e ai titoli scientifici, il candidato possieda o meno la maturità scientifica minima ritenuta necessaria per poter svolgere con adeguata competenza ed esperienza le funzioni di professore nella fascia interessata. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso di deliberazione negativa il candidato non può presentare una nuova domanda, anche per diversa fascia o settore, nei successivi due anni.

5. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità, né dà alcun diritto, relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 9.

Articolo 11
(Organico docente)

1. Il consiglio di amministrazione di ciascuna università determina il numero massimo di professori di ciascuna fascia che possono prestare servizio nell'ateneo con costi stipendiali sostenibili per il bilancio, anche nel tempo. Questi valori sono aggiornati periodicamente dal consiglio di amministrazione, di norma ogni tre anni, sulla base dei piani strategici approvati dal senato accademico. La prima determinazione e le successive modifiche, accompagnate da un'analisi tecnica sulla sostenibilità dei costi, sono sottoposte al parere vincolante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nella determinazione di cui al comma 1 il numero dei professori di prima fascia non può comunque essere superiore a quello dei professori di seconda fascia e questo non può comunque essere superiore a quello dei professori di terza fascia. Gli statuti determinano le modalità per assicurare equilibrati rapporti tra le fasce nei singoli ambiti disciplinari e nelle strutture interne di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Nel caso in cui il numero dei professori di una fascia in servizio presso l'ateneo sia eguale o superiore al valore massimo previsto, è fatto divieto all'università di dar corso in qualunque forma a procedure di reclutamento o di promozione in quella fascia.

Articolo 12
(Impegno a tempo pieno o parziale dei professori universitari)

1. I professori universitari svolgono di norma un impegno lavorativo a tempo pieno ed esclusivo per l'università di appartenenza, salvo quanto previsto dal comma 3. Possono richiedere di optare per un regime lavorativo a tempo parziale, per periodi non inferiori ad un anno, indicando la percentuale di tempo lavorativo, comunque non inferiore al 20% su un totale figurativo di 1500 ore annue, che intendono dedicare alle attività universitarie, nel qual caso sono autorizzati a svolgere nel tempo restante attività professionale o altri impegni di lavoro autonomo ad eccezione di quelli in conflitto di interessi con l'università di appartenenza. Il trattamento economico complessivo spettante al professore a tempo parziale è commisurato alla medesima percentuale. Le università stabiliscono con apposito regolamento le modalità di controllo dello svolgimento delle attività universitarie da parte del professore a tempo parziale e le eventuali condizioni di incompatibilità con le cariche accademiche. I professori a tempo parziale possono comunque far parte delle commissioni di cui all'articolo 9, commi 5 e 8, e all'articolo 10, comma 2.
2. Nell'ambito della loro attività universitaria i professori possono rendersi disponibili ad attività di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica a favore di terzi nell'ambito di contratti o convenzioni stipulati dall'università di appartenenza o da sue strutture interne, purché senza detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate. I corrispettivi per tali attività sono versati dall'università all'interessato e sono assimilati a redditi da lavoro dipendente.
3. I professori universitari a tempo pieno possono svolgere liberamente attività seminariali, culturali, editoriali e comunicative, anche retribuite, a favore di università, enti di ricerca, case editrici e altre istituzioni culturali italiane o straniere. Possono altresì svolgere, previa autorizzazione dell'università di appartenenza, incarichi professionali retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica, conferiti da enti pubblici o da soggetti privati, purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate e che non si verifichino conflitti di interesse con l'università di appartenenza. A tali incarichi si applica il regime fiscale del lavoro autonomo occasionale, con esclusione di ogni versamento di contributi pensionistici, nonché le norme stabilite dall'articolo 53

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Una quota del 20% dei relativi compensi è versata all'università di appartenenza a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed è deducibile dal reddito dell'interessato in aggiunta alle deduzioni ordinarie delle spese per il lavoro autonomo occasionale.

4. Rimangono ferme le norme di legge che regolano l'attività assistenziale dei professori medici.

Articolo 13

(Nuovi posti di professore di terza fascia)

1. Il reclutamento straordinario di ricercatori universitari disposto dall'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è trasformato in reclutamento straordinario di professori di terza fascia da effettuarsi con le procedure previste nell'articolo 9. I termini per l'emanazione dei bandi sono prorogati al 30 giugno 2012.

2. Per il reclutamento straordinario di cui al comma 1 si utilizzano i finanziamenti ancora disponibili di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sono ulteriormente stanziati 120 milioni di euro per l'anno 2010, 160 milioni per l'anno 2011 e 200 milioni per l'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il finanziamento è definitivamente consolidato nel fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO IV

DOTTORATO DI RICERCA E ATTIVITA' DI RICERCA POST-DOTTORATO

Articolo 14

(Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca)

5. A decorrere dal primo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2015, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.

6. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti nel comma 1 i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60% per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a cento milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva

e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15

(Assegni di ricerca e professori a contratto)

1. Lo svolgimento delle attività di ricerca presso un'università è riservato esclusivamente ai professori e ricercatori universitari, al personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche competenze, purché assunto a tempo indeterminato, nonché ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, nell'ambito di specifiche attività formative, agli studenti. Possono altresì svolgere attività di ricerca presso un'università, sulla base di specifiche convenzioni, dipendenti di altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché senza oneri per l'università ad eccezione di quelli diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e alla copertura dei costi assicurativi.

2. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: "Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca il cui importo minimo è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Possono essere titolari degli assegni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. Gli assegni hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; possono essere rinnovati nel limite massimo di sei anni, anche se conferiti da diverse università ed enti. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Ai titolari di assegni di ricerca si applicano i medesimi trattamenti previdenziali e assistenziali del personale assunto a tempo determinato nella stessa università o ente, sulla base di accordi aggiuntivi al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulati tra l'Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le organizzazioni sindacali di comparto. I titolari di assegni di ricerca conferiti da un'università possono svolgere attività didattica integrativa dei corsi di insegnamento per un impegno annuo non superiore a ottanta ore. Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma."

3. Le università possono stipulare i contratti di diritto privato per l'insegnamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, esclusivamente con studiosi od esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di reddito annuo non inferiore a quindicimila euro.

Articolo 16

(Progetti di giovani ricercatori)

1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, bandisce entro il 31 marzo di ciascun anno almeno cinquecento finanziamenti di ricerca triennali, rinnovabili una sola volta, da assegnare sulla base di una selezione dei migliori progetti in tutti gli ambiti disciplinari presentati da persone che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equipollente anche rilasciato da un'università straniera, da non più di tre anni e che non siano professori o ricercatori universitari né ricercatori o dirigenti di ricerca presso enti pubblici di ricerca. Il progetto di ricerca è svolto in Italia presso un'università o un ente pubblico di ricerca indicato dal responsabile scientifico con il consenso dell'istituzione.

2. La valutazione scientifica e la congruità economica dei progetti di ricerca è effettuata dai comitati di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il finanziamento di ricerca comprende la copertura di tutte le spese dell'attività di ricerca prevista nel progetto, ivi comprese quelle relative alla stipula di un assegno di ricerca con il responsabile scientifico del progetto. E' versato all'università o all'ente pubblico di ricerca presso cui si sarà svolta l'attività, fermo restando che spetta al responsabile scientifico ogni decisione riguardante la ricerca e l'uso dei fondi assegnati, anche in deroga allo statuto ed ai regolamenti dell'università o dell'ente di ricerca, compresa eventualmente quella di svolgere all'estero una parte della ricerca. Nel caso in cui il responsabile scientifico decida di cambiare l'istituzione presso cui si svolge il progetto, il finanziamento residuo è interamente trasferito alla nuova sede. Il responsabile scientifico è impegnato direttamente e a tempo pieno nell'attività di ricerca e non può svolgere alcun altro lavoro dipendente o autonomo.

4. I risultati di ciascun progetto sono sottoposti a valutazione, anche in itinere, da parte di esperti nominati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. In caso di giudizio negativo il contratto è revocato e il finanziamento residuo restituito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il rinnovo del contratto è vincolato ad una valutazione positiva dei risultati raggiunti e alla disponibilità di adeguati finanziamenti ministeriali.

TITOLO V DIRITTO ALLO STUDIO

Articolo 17

(Borse nazionali di merito per il diritto allo studio)

1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce entro il 31 marzo di ogni anno borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.

2. Condizione inderogabile per l'ammissione alla selezione dei vincitori delle borse di studio è che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia dello studente, come definita dalla normativa vigente, sia inferiore al valore fissato nel bando.

3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:

- a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;
- b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelti liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso.
5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.
6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro.
7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.
8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazione e integrazioni.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a cento milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO VI
ABROGAZIONI

Articolo 18
(Norme abrogative, transitorie e finali)

DA COMPLETARE